

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0005915

Roma, 19 maggio 2015

OGGETTO: Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo alle sale riunioni presenti alberghi ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e dal T.U.L.P.S.

In riferimento al primo aspetto, analogamente a quanto previsto per le aule magne e le palestre a servizio degli edifici scolastici, si ritiene che le sale riunioni non costituiscano una specifica attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora in esse si svolgano esclusivamente le attività descritte al punto 8.4 del DM 09/04/1994. Laddove gli spazi comuni siano invece specificamente destinati ad attività di pubblico spettacolo e trattenimento di cui al DM 19/08/1996, si ritiene che l'attività svolta sia singolarmente compresa al punto 65 dell'allegato al DPR 151/2011 in funzione dei parametri dimensionali o di affollamento previsti.

In riferimento al secondo quesito si ritiene che i locali in argomento non siano soggetti al regime autorizzativo di cui all'art.80 del TULPS in quanto le attività svolte non sono assimilabili a quelle di pubblico spettacolo o di trattenimento.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

La società XXXX ha formulato un quesito relativo all'assoggettabilità al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 delle sale riunioni degli alberghi.

La richiesta è relativa all'utilizzo di sale di alberghi appositamente allestite destinate a riunioni varie che vengono locate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc), per le quali si richiede di conoscere se tali attività rientrano o meno a punto 65 del D.P.R. n. 151/11. Il quesito non specifica nel dettaglio a quali tipologie di riunioni si faccia riferimento.

In merito a tale aspetto il Comando ritiene che le sale riunioni degli alberghi costituiscono attività soggette all'applicazione del D.P.R. n. 151/11 poiché la nuova formulazione dell'attività 65 "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato" fa esplicito riferimento a tutti locali di intrattenimento, sia di natura pubblica che privata, purché di capienza superiore alle 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta superiore a 200 metri quadrati.

Per tali attività il titolare dell'attività ha quindi l'obbligo di attivare, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, i procedimenti di prevenzione incendi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Il secondo quesito riguarda l'assoggettabilità dei predetti locali alla licenza di pubblico spettacolo e alle competenze della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

Il Comando ritiene che la giurisprudenza ha ampiamente chiarito i limiti dell'attribuzione del carattere privato ad un locale. In particolare, secondo l'esempio riportato nel quesito presentato, le sale riunioni, di capienza da 10 a 80 posti e fino ad un massimo 200 posti, non sono utilizzate per riunioni interne e non costituiscono un servizio aggiuntivo per gli ospiti dell'albergo. Tali locali vengono "locati" a clienti esterni, e di conseguenza il "profitto" costituisce uno dei presupposti, assieme al superamento del limite di 100 persone, per l'attribuzione del carattere di locale di pubblico spettacolo, secondo le Circolari del Ministero dell'interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei "locali privati".

Si trasmette pertanto il quesito pervenuto per il parere di competenza di codesta Direzione Regionale.

Richiesta della Società

NOTA PER CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE SALE RIUNIONI ALBERGHI

1) AI FINI DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Situazione di fatto

- Un albergo è già dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto*).
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengonolocate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è "a numero chiuso" ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.

Quesito:

- Si chiede conferma che - nella situazione sopra descritta - ai fini antincendio NON sussistano i presupposti della "Attività 65 : *Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato*",
- Conseguentemente, si chiede conferma che:
 - le sale riunioni degli alberghi NON sono da considerarsi "locali di spettacolo e trattenimento" e pertanto NON sono comprese nella CATEGORIA 65 (locali di spettacolo) del DPR 151/2011.¹

Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla circostanza che un comando VV.FF. dell'area XXXX, successivamente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, ha rilasciato, ad un albergo munito di sala riunioni con capienza superiore a 100 persone, un C.P.I. per attività alberghiera 66, senza l'indicazione della categoria 65.

2) CHIARIMENTO AI FINI DELLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA

Situazione di fatto

La situazione di fatto è la stessa indicata al punto precedente e di seguito riassunta.

- Un albergo è dotato di CPI - Certificato Prevenzione Incendi per la Attività 66.4.C (*Alberghi, .. omissis ... con oltre 100 posti-letto*),
- L'albergo ha un regolare certificato di agibilità (relativo all'intera struttura alberghiera) e ha una regolare licenza di esercizio.
- All'interno dell'albergo sono presenti varie sale riunioni, che vengonolocate temporaneamente a clienti (es. società, associazioni, enti, privati, ecc). Si noti che nel progetto approvato dai VV.FF. ai fini del CPI già esistente è indicata la consistenza dell'albergo, comprese le sale riunioni presenti nella struttura.
- La capienza delle sale riunioni dipende dall'ampiezza delle stesse: le più piccole hanno capienza da 10 a 80 posti e la più grande ha capienza fino ad un massimo 200 posti.
- L'accesso alle sale riunioni è "a numero chiuso" ed è riservato esclusivamente agli ospiti invitati da chi organizza la riunione.
- Pertanto non vi è la possibilità di accedere nella sala da parte del pubblico indistinto (né gratuitamente né a pagamento) e nemmeno da persone diverse dagli invitati di chi organizza la riunione. Non vi è la possibilità di accedere alla sala tramite pagamento di biglietti o altri titoli.
- Nelle sale riunioni si svolgono riunioni a carattere privato organizzate da chi prende in locazione la sala, con l'esclusione di concerti, pubblici spettacoli, trattenimenti al pubblico o simili.
- Non si effettua alcuna pubblicità verso il pubblico in merito alle riunioni in programma.

¹ L'Attività 65 prevista dal DPR 151/2011 corrisponde al previgente punto 83) del D.M. 16/2/1982.

- Non sussistono gli elementi individuati dalle Circolari Ministero Interni - Dipartimento Pubblica Sicurezza del 19/5/1984 n. 10.15506 e del 30/4/1996 n. 559/C per l'assoggettamento alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici dei "locali privati".

Quesito:

- Si chiede conferma che, per le sale riunioni degli alberghi, nella situazione sopra indicata, NON vi è la necessità di possedere - in aggiunta alla esistente agibilità della struttura alberghiera - anche la ulteriore specifica agibilità prevista dall'art. 80 del TULPS (cosiddetta "agibilità sui locali di pubblico spettacolo") rilasciata dalla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.